



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N	18	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021
DATA	12.05.2021	

L'anno duemilaventuno il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **17:03** nella sala delle adunanze consiliari del Comune intestato.

Il Presidente del Consiglio comunale, trascorso il tempo utile per gli interventi previsti dagli artt. 54 e 55 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale fa procedere all'appello.

Alla **prima** convocazione, in seduta **ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI		CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	POMPEO ANTONIO	X		12	REA ALESSANDRO	X	
2	CECCARELLI LUIGI	X		13	CELLITTI ALESSANDRO	X	
3	PENNACCHIA MARIANO	X		14	COLLALTI FRANCO		X
4	PICCHI ANGELO	X		15	ZACCARI LUCA	X	
5	DELL'ORCO GIOVANNI		X	16	BERRETTA MAURIZIO	X	
6	PIZZOTTI CLAUDIO	X		17	VIRGILI GIUSEPPE	X	
7	DELL'OLIO NICOLA	X					
8	FIORLETTA PIERGIANNI	X					
9	ZACCARI STEFANO	X					
10	IORIO GIUSEPPE	X					
11	LANZI GIANCARLO	X					
						N. 15	N. 2

Tra gli assenti risulta giustificato il Consigliere: //

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:

Martini.

Presiede il consigliere **Claudio Pizzotti** nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale **dott. Franco Loi**

La seduta è pubblica.

Il Presidente, risultato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, Martini;

DATO ATTO che:

- alle ore 17:04 entra in aula il consigliere Collalti (presenti n.16).
- alle ore 17:13 entra in aula il consigliere Dell'Orco (presenti n.17).

UDITI gli interventi dei vari consiglieri comunali, come da verbale redatto in data odierna ed allegato al presente atto sotto la lettera "A";

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*", pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.;

RILEVATI i seguenti contenuti essenziali della suddetta Legge di Bilancio 2020:

- Art. 1 - Comma 738: A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- Art. 1 - Comma 739: L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale;
- Art. 1 - Comma 740: Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- Art. 1 - Comma 741: Comma con il quale vengono fornite le definizioni che devono essere utilizzate ai fini dell'applicazione dell'imposta;
- Art. 1 - Comma 742: Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- Art. 1 - Comma 743: I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- Art. 1 - Comma 744: E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le

attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

- Art. 1 - Comma 745: Recante le modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta;
- Art. 1 - Comma 746: Recante le modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i fabbricati concessi in locazione finanziaria, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli;
- Art. 1 - Comma 747: Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- Art. 1 - Comma 748: L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- Art. 1 - Comma 749: Detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- Art. 1 - Comma 750: L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- Art. 1 - Comma 751: Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- Art. 1 - Comma 752: L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Art. 1 - Comma 753: Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- Art. 1 - Comma 754: Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- Art. 1 - Comma 758: Esenzione dall'imposta per i terreni agricoli indicati dalla norma, tra i quali quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- Art. 1 - Comma 759: Esenzione dall'imposta per una serie di fattispecie identiche a quelle presenti nel precedente regime;
- Art. 1 - Comma 760: Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;
- Art. 1 - Comma 761: L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- Art. 1 - Comma 762: In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- Art. 1 - Comma 763: Per gli enti non commerciali, il versamento è effettuato in tre rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito;
- Art. 1 - Comma 765: Per quanto concerne le modalità di versamento del tributo, è disposto l'utilizzo esclusivo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA;
- Art. 1 - Comma 767: Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- Art. 1 - Comma 769: L'obbligo dichiarativo è assolto dai soggetti passivi dell'imposta, ad eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, mediante presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo o, in alternativa, della trasmissione in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale comuni Italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, conservano la loro validità. Nelle more dell'entrata

in vigore del decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il preesistente modello di dichiarazione, adottato per l'IMU;

- Art. 1 - Comma 770: Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per tali soggetti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno;
- Art. 1 - Comma 771: Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (contributo a favore dell'IFEL) è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate;
- Art. 1 - Comma 772: L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- Art. 1 - Comma 772: In via transitoria, si stabilisce che la deduzione di cui al comma 772 si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell'IMU ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
- Art. 1 - Commi 774, 775 e 776: I commi 774 e 775 disciplinano il sistema sanzionatorio dell'IMU, mentre il comma 776 rinvia alle disposizioni recate dai commi da 161 a 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in materia di avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, riscossione coattiva, rimborso delle somme versate e non dovute, pagamento dei tributi locali e compensazioni, deliberazioni di tariffe e aliquote;

RILEVATO, pertanto, che i commi da 738 a 783 della legge 27/12/2019 n. 160 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. E' stata abolita quindi (comma 738) l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 2020, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) ed è stata ridisciplinata l'imposta municipale propria (IMU);

PRECISATE le seguenti definizioni (comma 741) che devono essere utilizzate ai fini dell'applicazione dell'IMU:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per

pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 758) ha confermato l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che, pertanto, nel Comune di Ferentino, risultante tra quelli elencati nella citata circolare, a decorrere dal 2020 i terreni agricoli risultano esenti dal pagamento dell'IMU;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale di Ferentino procederà, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, all'approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/01/2020 con la quale sono state approvate le aliquote del tributo per l'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio successivo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.L. n. 41/2021, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 aprile 2021 con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs. 118/2011;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 13/11/2020, nel quale è espressa la volontà dell'Amministrazione comunale di confermare nel 2021 le aliquote e detrazione approvate per il 2020, in riferimento all'Imposta Municipale Unica (IMU);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14/04/2021 recante "Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale e ritenuto, quindi, di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020;

RITENUTO necessario, in linea con quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 ed in linea con quanto proposto dalla Giunta Comunale, allo scopo di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di individuare entrate sufficienti a finanziare gli interventi di spesa specificati nel citato DUP 2021/2023 e di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, approvare, per le fattispecie tassabili ai sensi della normativa richiamata in premessa, le aliquote

dell'imposta municipale propria (IMU), così come disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27/12/2019 n. 160, come di seguito indicato:

- **Aliquota di base dell'imposta** (art. 1, comma 754 della legge 27/12/2019 n. 160): **1,06 per cento**;
- **Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748 della legge 27/12/2019 n. 160): **0,6 per cento**, con **detrazione** (art. 1, comma 749 della legge 27/12/2019 n. 160) pari ad **€ 200,00**;
- **Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale** (art. 1, comma 750 della legge 27/12/2019 n. 160): **0,1 per cento**;
- **Aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** (art. 1, comma 751 della legge 27/12/2019 n. 160): **0,1 per cento**;
- **Aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** (art. 1, comma 753 della legge 27/12/2019 n. 160): **1,06 per cento**;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii. per il quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

VISTA, altresì, la Circolare n. 2/DF/2019 del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, ad oggetto “*Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.*”, con la quale, in riferimento all'IMU ed alla TASI, viene chiarito che:

- gli atti relativi all'IMU ed alla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- al fine di consentire al *MEF* di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi ai tributi in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel *Portale*, secondo le modalità illustrate al paragrafo 3 della circolare, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- per quanto concerne il regime di efficacia delle deliberazioni ai fini del versamento dell'IMU e della TASI, gli artt. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011 ed art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013 stabiliscono che la prima rata sia calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e che la rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sia versata, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it alla più volte menzionata data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

DATO ATTO che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, determinato con le aliquote e la detrazione approvate con il presente provvedimento ed al netto della quota di imposta che andrà ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ammonta ad € 3.000.000,00 e consente di garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del Servizio Economico-Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 13 – voti contrari n. 4 (Berretta, Collalti, Virgili e Luca Zaccari), resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, in riferimento all'anno 2021 e per le fattispecie tassabili ai sensi della normativa richiamata in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), così come disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27/12/2019 n. 160, come di seguito indicato:
 - **Aliquota di base dell'imposta** (art. 1, comma 754 della legge 27/12/2019 n. 160): **1,06 per cento**;
 - **Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748 della legge 27/12/2019 n. 160): **0,6 per cento**, con **detrazione** (art. 1, comma 749 della legge 27/12/2019 n. 160) pari ad **€ 200,00**;
 - **Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale** (art. 1, comma 750 della legge 27/12/2019 n. 160): **0,1 per cento**;
 - **Aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** (art. 1, comma 751 della legge 27/12/2019 n. 160): **0,1 per cento**;
 - **Aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** (art. 1, comma 753 della legge 27/12/2019 n. 160): **1,06 per cento**;
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che nel Comune di Ferentino, a decorrere dal 2020, i terreni agricoli risultano esenti dal pagamento dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 758 della legge 27/12/2019 n. 160;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 744 della legge 27/12/2019 n. 160, per quanto concerne gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, mentre la parte eccedente l'aliquota dello 0,76 per cento è versata al Comune;
6. di dare atto che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, determinato con le aliquote e la detrazione approvate con il presente provvedimento ed al netto della quota di imposta che andrà ad alimentare il Fondo di solidarietà

comunale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ammonta ad € 3.000.000,00 e consente di garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201 e ss.mm.ii., e secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 2/DF/2019 del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in premessa riportate;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 che testualmente recita: “ 4 . Nel caso di urgenza le deliberazione del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto dalla maggioranza dei componenti”;

CON VOTI favorevoli n. 13 – voti contrari n. 4 (Berretta, Collalti, Virgili e Luca Zaccari);

DELIBERA

di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.

Verbale del Consiglio Comunale
Ferentino (Fr)
12.05.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Franco



PUNTO 02 ALL'ODG: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.

Segretario generale: (*appello*) Presenti: Pompeo, Ceccarelli, Pennacchia, Pizzotti, Dell'Olio, Fiorletta, Zaccari Stefano, Iorio, Lanzi, Rea, Cellitti, Berretta, Zaccari Luca, Virgili. Assenti: Dell'Orco e Collalti.

Presidente: grazie segretario, allora, al primo punto le comunicazioni non ci sono state, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. (*viene data lettura del primo punto all'ordine del giorno*). Lascio la parola all'assessore Martini. Siccome l'assessore poi relazionerà per il terzo punto, potrebbe fare anche un'unica discussione, se per voi va bene. (*voci in sala*). Prego, assessore.

Assessore Martini: la disciplina dell'IMU che ha accorpato anche la TASI è stata ridisciplinata. Praticamente l'abitazione principale rimane esente dall'imposta ad eccezione delle abitazioni che hanno la categoria A1, A8 e A9 per le quali è prevista l'aliquota dello 0,6% o la detrazione di euro 200. L'aliquota di base è 1,06%; l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,1%; per i fabbricati in vendita costruiti per essere venduti è lo 0,1%; mentre per gli immobili ad uso produttivo di categoria D è 1,06%. È previsto il pagamento dal 1° giugno al 16 e la seconda rata dal 1 di dicembre al 20 di dicembre. La novità introdotta è l'esenzione della prima rata per il 2021 per il settore del turismo e dello spettacolo. Inoltre è prevista un'ulteriore agevolazione per coloro i quali sono pensionati e risiedono all'estero e che hanno un'abitazione unica non locata e non abitata. Naturalmente la mancanza di gettito verrà poi restituita dallo Stato con apposito decreto. Il gettito complessivo dell'IMU è 3mln di euro per il 2021 e altrettanto per il 2022 e 2023. Bisogna ricordare che su questa presunzione di gettito lo Stato preleva 558.163 per un contributo cosiddetto al Fondo Nazionale dei Comuni. Inoltre ci sono dei proventi stimati per lo svolgimento dell'attività di accertamento: 500ml euro per l'IMU è una stima per il 2021, 900ml per il 2022/2023; poi c'è un recupero della TASI. Il recupero stimato per evasione della vecchia ICI si aggira sui 2ml euro circa, però, è una cifra sempre stimata, dovuta soprattutto all'attività di riaccertamento e alle rateizzazioni concesse. Per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF l'aliquota è dello 0,8%, rimane invariata rispetto all'anno scorso e in più rimane invariata l'esenzione fino a 10ml euro per i redditi fino a 10ml euro. Il gettito previsto per il 2021/2022/2023 è un 1.620.000, sempre gettito previsto. Però, un particolare, la previsione è legata ai presumibili abbattimenti, dovuti alla pandemia Covid 2019, su cui verrà versata l'addizionale del '20, su cui verrà versata l'addizionale del 2021. Inoltre bisogna tener conto della norma di legge 145/2018 che ha introdotto per le persone fisiche esercenti attività di impresa arti e professioni l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario che non versano tale imposta al Comune; quindi, praticamente, per questi motivi noi avremo un abbattimento del gettito. Praticamente c'è un altro particolare, che "In materia di deducibilità dell'IMU relativo agli immobili strumentali reddito dell'impresa derivante dall'esercizio di arti e professioni è stata abbattuta del 50%", quindi, tutto ciò ha un effetto sul gettito minore dell'IRPEF. Quindi, anche qui, il gettito mancante sarà naturalmente ricompensato e garantito dallo Stato, che ha messo 500mln, come voi sapete, 450 per i Comuni e il resto per le Province. Fino adesso di questi 500mln ne abbiamo ricevuti solo 32ml circa, ci si aspetta un'altra tranche a giugno. Ho finito per quanto riguarda l'IMU e l'IRPEF. Posso iniziare per il DUP e il bilancio? (*Voci in sala*).

Sindaco: l'assessore Martini chiedeva se siamo disponibili fa un'unica relazione. Lo facciamo continuare? (*Voci in sala*). Scusate, per essere precisi perché se no, rischiamo di sbagliare: la relazione è unica e ci può stare, però, è ovvio che poi la discussione è su ogni singolo punto e la votazione è su ogni singolo punto per quanto riguarda i consiglieri.

Assessore Martini: praticamente questo punto riguarda la verifica della qualità e della quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie. Naturalmente sono sempre si gli stessi. Per quanto riguarda il DUP, è un documento che contiene gli atti programmatori, le attività, le iniziative e gli obiettivi che si prefigge l'Amministrazione sia in un arco di tempo orizzontale strategico e operativo e per quanto riguarda il bilancio annuale e triennale. Il DUP, praticamente, sostituisce interamente la relazione programmatica e previsionale ed è esso stesso un bilancio, tant'è che il Consiglio comunale con la delibera 34 del novembre 2020 ha approvato le linee guida del DUP 2020/2022, che era il presupposto per l'elaborazione del DUP 2021/2023, inoltre con la delibera 35 il Consiglio comunale ha approvato la delibera di Giunta 97, che appunto ha presentato lo schema e le linee del DUP. Praticamente, tutti i programmi approvati non avrebbero bisogno di essere riapprovati. Allora, intanto il DUP rispecchia perfettamente le linee del decreto legge 118, ossia il fabbisogno triennale del personale, il fabbisogno triennale dei servizi e delle forniture, il fabbisogno triennale e l'elenco dei lavori pubblici e il Piano delle alienazioni. Dicevo prima che il DUP è esso stesso già un bilancio e non ha bisogno di altre approvazioni; però, naturalmente c'è uno schema di aggiornamento che bisogna approvare perché ci sono sempre imprevisti, ci sono situazioni nuove, come ad esempio la pandemia che ha scombussolato i programmi, ha avuto un impatto fortissimo con la programmazione e, quindi, c'è bisogno di queste variazioni che poi verranno sempre comunicate e fatte dalla Giunta ed approvate dal Consiglio comunale. C'è il benessere dei revisori. Passo adesso al bilancio di previsione. Allora, il bilancio di previsione 2021/2022/2023 rispetta tutti gli equilibri di bilancio sia di parte corrente, sia di parte capitale e rispecchia l'equilibrio della parte entrate e dalla parte uscite. Naturalmente questo è stato elaborato sulle relazioni dei capi settori per perseguire sempre l'obiettivo, che non può essere compromesso. Quindi, diciamo, che la gestione è stata attenta e prudente e naturalmente nonostante le difficoltà finanziarie, dovute soprattutto all'impatto del Covid19, il nostro Comune è riuscito a trovare soluzioni operative e di aiuto nei confronti dei cittadini e delle categorie di coloro che avevano più bisogno. Quindi, questo secondo me è un merito che va riconosciuto all'amministrazione comunale perché molti Comuni non sono riusciti ad attingere alle loro risorse correnti, mentre il nostro Comune, grazie sempre a queste valutazioni attente, è riuscito nell'intento. Quindi, l'equilibrio è stato raggiunto senza anticipazione di cassa, senza indebitamenti e l'indebitamento è rimasto alla quota di 1,42%, le aliquote tributarie invariate e in più rispecchia i titoli di pareggio sia di cassa che di competenze. Infatti di cassa abbiamo per l'esercizio 2021: 58.522.230,88, per l'uscita 50.331.956,94; lo stesso per quanto riguarda la competenza sia in entrata che in spesa c'è il rispetto di questo pareggio. Il pareggio e l'equilibrio sono stati ottenuti anche riguardo all'accantonamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per il quale la nostra amministrazione ha scelto una linea sempre prudente per non incorrere in imprevisti e sorprese. Naturalmente è stato rispettato anche il saldo finanziario tra le risorse accertate e quelle che si prevede. Sia il Fondo pluriennale vincolato sia il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità sono stati effettuati mantenendo l'equilibrio nel pareggio di bilancio. Per il 2021 la previsione del Fondo pluriennale vincolato è 3.032.165,75, compresa la parte corrente e quella capitale; per il 2022 e 2023: 110.538,82. Per quanto riguarda i servizi a domande individuale l'amministrazione ha ridotto del 20% le tariffe della prima e della seconda fascia e del 15% i pagamenti previsti fino a 30ml euro, quindi la prima e la seconda fascia ha subito il 20%, la terza fascia il 15%, mentre superati i 30ml non c'è più alcun riconoscimento. Quindi, il nostro Comune garantisce il 33,46% fino a limite della legge del 36%. Il costo previsionale per questi servizi è di 786ml euro contro un ricavo previsionale di 263ml. Nel Titolo V figura l'entrata di 800ml euro per le Farmacie, per la cessione delle quote del 51% e il contestuale trasferimento della titolarità del servizio farmaceutico. Praticamente, dopo la partecipazione di assenza di domande all'asta pubblica, il socio ha presentato il diritto di prelazione, quindi alla somma di 597ml euro circa, stimata dal perito, si aggiunge un prezzo, il

cosiddetto premio di maggioranza del 15% di 89.269 euro e più l'importo di 112ml, stimati, che sarà verificato all'atto in cui verrà fatto da ambo le parti l'inventario delle giacenze. Per quanto riguarda la TARI anche con la nuova legge è previsto sempre per gli esercenti dello spettacolo e del turismo un terzo della TARI, che verrà sempre retribuita, poi, dallo Stato. Per quanto riguarda la TARI, l'ARERA ha ridisegnato la metodologia delle tariffe e l'approvazione di un nuovo PEF. Abbiamo tempo di approvare la TARI anche dopo l'approvazione del bilancio, è stata data questa possibilità. Il nostro Comune con la delibera 49/2020, 28 dicembre 2020, ha approvato il PEF 2020, calcolato sulla delibera ARERA n. 443; per cui, essendo zero la sommatoria dei conguagli sulla parte fissa e la parte variabile, nessuna componente di costo verrà spesa negli anni 2021/2023. Il Comune usufruisce di questo differimento dell'approvazione del PEF e quando sarà possibile verremo in Consiglio comunale ad approvare le tariffe TARI, la cui stima si aggira su 3.994.870,20. Quindi, ove necessario, poi, il Comune provvederà alle variazioni a seguito dell'approvazione del PEF e delle corrispondenti tariffe. Concludo: il nostro Comune ha mantenuto sia a livello qualitativo e quantitativo tutti i servizi e questo è stato possibile per una gestione prudente e attenta, che ha consentito anche di disporre di risorse prevedibili, anzi non prevedibili proprio per i fatti nuovi che tutti conosciamo in seguito all'epidemia. Quindi, questo consentitemi di dire, che è un distintivo, un segno di riconoscimento a tutta l'amministrazione comunale e in particolare alla sua guida il sindaco, Antonio Pompeo. Grazie.

Presidente: grazie assessore per la relazione. Quindi, possiamo procedere alla discussione del punto. "Viene data lettura del secondo punto all'Ordine del giorno". Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto, consigliere Beretta.

Consigliere Beretta: allora, in merito alla delibera sulla fissazione delle tariffe IMU il voto sarà contrario in quanto da sette, otto anni, l'assessore Martini ci ripropone sempre la stessa delibera, sempre le stesse tariffe, non riuscendo ad incidere su quelle che sono le aliquote vere, cioè, il 9.1 sugli altri immobili ed il resto. Chiaramente su questa situazione di stagnazione sul discorso tributi IMU il voto è negativo.

Presidente: grazie consigliere. Consigliere Virgili?

Consigliere Virgili: grazie presidente. Io mi associo alle parole del collega Beretta perché, comunque, il lavoro dell'assessorato dovrebbe essere più attento a queste dinamiche perché vanno ad incidere, ovviamente, sulle tasche dei cittadini; quindi, il mio voto sarà contrario. Però, voglio fare un plauso al sindaco, all'assessore Schietroma, che non è presente, a tutto lo staff che si è prodigato per far sì che la festa di Sant'Ambrogio e le festività che abbiamo appena trascorso siano state esemplari, perché ci hanno resi orgogliosi indipendentemente dal ruolo del Consiglio comunale. Ma da cittadino, quando ho visto dei video, dei promo, che comunque ci hanno portato fuori l'Italia, addirittura, e ci hanno fatto vedere Ferentino, in un certo modo, personalmente mi hanno emozionato e non ci hanno fatto vivere quel patema d'animo che abbiamo avuto l'anno scorso vivendoci la nostra festa con la pandemia in corso e quella situazione un po' paradossale. Quindi, sia dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista laico posso dire che è stata una bellissima festa e ringrazio loro che in prima persona, ovviamente noi rappresentiamo i nostri elettori, i nostri cittadini, ma loro in prima persona si sono prodigati per far sì che tutto ciò avvenisse nel modo migliore e nel modo più minuzioso possibile. Non è consuetudine questa, ma propongo un applauso per quello che è accaduto negli scorsi giorni. *(Applauso)*. Grazie.

Presidente: grazie consigliere. Altre dichiarazioni? Se non ci sono dichiarazioni passiamo ai voti. Chi è favorevole all'approvazione di questo punto alzi la mano; chi è contrario alzi la mano. Contrari: consigliere Beretta, Collalti, Virgili e Luca Zaccari. Nessun astenuto. Quindi, il Consiglio approva. Per l'immediata esecutività chi è favorevole alzi la mano. I contrari alzino la mano; sempre contrari: Collalti, Beretta, Virgili e Luca Zaccari. Il Consiglio approva l'immediata esecutività.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
(art. 49-comma 1 TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 19.04.2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA
FINANZIARIA
f.to Dott. Roberto Canali

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
(art. 49-comma 1 TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 19.04.2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA
FINANZIARIA
f.to Dott. Roberto Canali

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Claudio Pizzotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Franco Loi

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009 nel sito del Comune di Ferentino : www.comune.ferentino.fr.it sezione Albo Pretorio" on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Ferentino **29 GIU. 2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
f.to Dott. Franco Loi

È copia conforme all'originale

data **29 GIU. 2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
f.to Dott. Franco Loi